



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione XVI civile

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55892 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, e vertente

tra

in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 50/A, presso lo studio dell'avv. Nicola Laurenti, che lo rappresenta e difende, in virtù di giusta procura a margine dell'atto di citazione

- Attore

E

Banca Nazionale del lavoro s.p.a. in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere che la rappresentano e difendono in virtù di giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- Convenuto

Conclusioni delle parti

Per gli attori: *Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale:*

1) accertata e dichiarata:



a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;

a) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese;

b) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore; ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertata e dichiarata che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 40.131,16, così come risultante a pag. 27 della CTU, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

2) condannare la convenuta a stornare dal conto corrente ordinario la somma di € 40.131,16, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, così come risultante a pag. 27 della depositata CTU, a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma di € 40.131,16 maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per il convenuto: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto:

in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi innanzi dedotti e nei termini illustrati:

- (i) l'intervenuta prescrizione tutte le domande e istanze proposte da .
- (ii) la sopravvenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di contestare le risultanze degli estratti conto e, quindi, di chiedere la restituzione/rettifica di qualsivoglia somma alla B.N.L. S.p.a.;

in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, oltre che sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e domande ex adverso svolte nei confronti



della BNL poiché infondate, generiche e non provate;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, porre in compensazione le somme dovute dalla BNL a . con quelle dovute dalla società correntista all'Istituto di credito; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU contabile per i motivi esposti in atti.

Ci si riserva di ulteriormente dedurre e controdedurre, nonché di articolare istanze istruttorie entro i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., che verranno all'uopo concessi. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.”

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società -sulla premessa d'aver intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (BNL) un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, conto che era stato acceso il 04\10\1996, tuttora in essere- ha convenuto la BNL dinanzi a questo Tribunale, per sentir dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la debenza di interessi anatocistici, perché previsti con cadenza trimestrale a favore della banca, ed annuale in favore di essa cliente; ed ha aggiunto che non erano dovute neppure le spese di chiusura del conto, che la banca le aveva addebitato con la medesima cadenza trimestrale.

Ha ulteriormente lamentato che nel corso del rapporto BNL aveva applicato commissioni -di massimo scoperto (CSM), di istruttoria veloce (CIV) e di disponibilità fondi (CDF)- mai pattuite: per cui ha chiesto che, elise le poste non dovute, fosse accertato l'effettivo saldo del conto, col riaccredito delle somme non dovute.

La banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione, quinquennale, in relazione agl'interessi (art. 2948 n. 4 c.c.), e decennale per le restanti poste creditorie; ed ha aggiunto che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto alla restituzione avrebbe potuto essere azionato: e quindi dalla data delle singole operazioni di chiusura del conto, in relazione a tutti gli addebiti che risultavano annotati nel relativo estratto conto trimestrale, che essa convenuta aveva di volta in volta trasmesso alla cliente.

Ed a sostegno della tesi ha posto (oltre ad alcuni arresti giurisprudenziali) l'art. 119 TUB, che consente al cliente di ricevere dalla banca soltanto la documentazione relativa all'ultimo decennio. Per cui, una volta che la citazione introduttiva del giudizio le era stata notificata il 3\9\2019, il diritto alla restituzione era prescritto in relazione a tutte le rimesse che la cliente aveva eseguito prima del 3\9\2009.

Quanto, poi, agl'interessi anatocistici, la banca ha dedotto (fondando la tesi su di una minuziosa analisi dell'evoluzione dell'istituto nel corso dell'ultimo secolo) che gli stessi erano dovuti in base



ad un uso normativo (art. 1283 c.c.): e sulla scorta di quella esegesi ha criticato la giurisprudenza di segno contrario, che s'è andata affermando negli ultimi anni.

E comunque, ha dedotto che a decorrere dal 1\7\2000, in applicazione del d. lgs. 342\1999 e dell'art. 7 della delibera CICR del 9\2\2000, aveva dato pari periodicità agl'interessi anatocistici, pubblicando la relativa comunicazione alla clientela sulla Gazzetta Ufficiale del 28\6\2000: per cui da quella data in poi gl'interessi anatocistici erano comunque dovuti.

In relazione alle commissioni, la banca ha dedotto che sono previste dalla legge, e quindi per ciò solo dovute, entro i limiti che vengono individuati a mezzo delle delibere CICR.

Per cui, in conclusione, ha chiesto il complessivo rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio è stata eseguita una c.t.u., all'esito della quale la causa è stata poi trattenuta in decisione.

Ciò premesso in fatto, deve ora considerarsi che sono stati esibiti il contratto (in data 4\10\1996) di apertura del rapporto di conto corrente, a lato del quale la banca ha attivato un servizio di cassa continua automatica dei versamenti.

Tale contratto indicava i tassi attivi e passivi e prevedeva, per quanto detto, che gl'interessi anatocistici avrebbero avuto cadenza trimestrale a favore della banca, ed annuale a favore del cliente.

L'attrice non ha allegato gli estratti del conto, ma soltanto gli estratti scalari, dal quarto trimestre del 1996 al 31\12\2016; e tuttavia, mancano quelli relativi al quarto trimestre del 2013, al terzo e quarto trimestre del 2015, mentre l'estratto del primo trimestre del 2002 è solo parziale.

Non di meno, il c.t.u. ha fatto presente d'essere stato in condizione di ricostruire il saldo del conto, epurandolo delle poste non dovute, per cui va respinta la difesa della banca, secondo cui il calcolo si fonderebbe su mere congetture.

L'esperto, in applicazione delle istruzioni che aveva ricevuto con i quesiti postigli dal Giudice, ha ritenuto che il contratto originario contenesse la valida pattuizione degl'interessi ultralegali; mentre ha condivisibilmente escluso la debenza di quelli anatocistici, in considerazione della nullità della relativa clausola che, per quanto detto, prevedeva una diversa periodicità.

La diversa tesi avanzata dalla banca, secondo cui detti interessi sarebbero invece dovuti, in forza di un uso normativo, si scontra, infatti, con una giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata (v. Cass. SS.UU. 21095\2004; 4093\2005), secondo cui *"in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i*



principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica”.

Per cui il c.t.u., ancora una volta adeguandosi all'incarico ricevuto, ha escluso gl'interessi anatocistici dalla data di apertura del conto fino al 30\6\2000; dopo quella data li ha invece ritenuti dovuti, avendo la banca comunicato alla clientela (pubblicando l'avviso in G.U.) che dal 1\7\2000 si sarebbe adeguata alla delibera CICR del 9\2\2000, che imponeva la pari periodicità. E tale modifica, in quanto migliorativa della precedente pattuizione, non necessitava di accettazione scritta da parte della cliente; mentre la sua pubblicazione in G.U. appare sufficiente a soddisfare il diritto della cliente a conoscere la modifica.

Da ultimo, ed ancora una volta in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'esperto ha escluso la capitalizzazione degl'interessi per il lasso temporale che va dal 1\1\2014 in poi, in esecuzione della de. legge di stabilità n. 147\2013.

A tal riguardo, va rilevato che la l. 147/2013 (01/01/2014), modificando nuovamente l'art. 120 co.2 TUB, ha reintrodotto il divieto di capitalizzazione degli interessi, a prescindere dall'eventuale rispetto della condizione di reciprocità, stabilendo, in particolare, quanto segue: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.*

Ne consegue che, trattandosi di norma avente forza di legge, la stessa deve ritenersi prevalente rispetto alle disposizioni di segno contrario previste dalla delibera CICR del 2000, avendo quest'ultima natura di fonte secondaria.

Pertanto, a far data dall'entrata in vigore della l. n. 147/2013 (01/01/2014) e, per i motivi che si diranno nel prosieguo, fino all'adozione del D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, deve ritenersi illegittima l'eventuale capitalizzazione degli interessi, anche in presenza della pari periodicità reciproca.



In relazione alle diverse commissioni che sono state applicate dalla banca, l'esperto le ha condivisibilmente escluse, non essendo stata fornita la prova del fatto che fossero state pattuite in forma scritta.

Mentre ha ritenuto legittimo l'addebito delle spese, ed anche tale scelta va condivisa sul rilievo che il contratto di apertura del conto (alla voce prezzi e condizioni) le prevedeva espressamente, e le quantificava: per cui l'esperto si è limitato a semplici correzioni di errori di calcolo.

Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione, deve considerarsi che è pacificamente acquisita al giudizio la circostanza (affermata dall'attrice con la citazione) secondo cui il conto era provvisto di affidamento, per cui la prescrizione potrebbe decorrere dalla data del versamento solo in relazione alle rimesse di carattere solutorio.

Ma il c.t.u. ha fatto presente che, a causa dell'omessa esibizione degli estratti conto, non era in grado di stabilire se un certo versamento avesse avuto natura solutoria o ripristinatoria.

Con la conseguenza che, gravando sulla banca l'onere della prova dell'eccezione, deve ritenersi che tutte le rimesse abbiano avuto natura ripristinatoria; per cui l'eccezione va respinta, in applicazione del principio di diritto secondo cui (v. Cass. 10713\2016) *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"*.

L'esperto ha infine dato risposta alle osservazioni che sono state mosse (soltanto) dalla banca, ribadendo che grazie agli estratti scalari era stato in condizione di ricostruire il rapporto, epurandolo degli addebiti illegittimi.

Alla luce di tali premesse, quindi, deve ritenersi (sulla scorta del primo dei conteggi prospettati dal c.t.u.) che il saldo del conto, alla data del 31\12\2016, debba essere modificato, accreditando alla cliente la somma di € 19.669,02, così come quantificata dal c.t.u.

Per cui la domanda può essere accolta nei limiti anzidetti.

Quanto alle spese, quelle di c.t.u. vengono divise tra le parti, mentre quelle processuali vengono poste a carico della parte convenuta, in quanto soccombente, seppure entro una misura inferiore rispetto alla domanda formulata dall'attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, così provvede:



dichiara le nullità delle clausole negoziali indicate in motivazione, e per l'effetto accerta che il saldo del conto, alla data del 31\12\2016, va corretto con l'accredito, in favore dell'attrice, della somma di € 19.669,02;

nei rapporti interni, pone le spese della c.t.u. a carico delle parti in ragione di 1\2 ciascuna;

condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 29/07/2023

il Giudice

dott. Stefano Iannaccone

